

STATUTO GIMAV

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO	2
Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata	2
Art. 2- Scopi dell’Associazione	2
TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO.....	3
Art. 3 – Categorie di Associati.....	3
3.1 – Associati Effettivi	3
3.2 – Associati Aggregati	3
Art. 4 – Rapporto associativo.....	4
Art. 5 – Obblighi degli Associati.....	4
Art. 6 – Contributi Associativi	5
Art. 7 – Sanzioni.....	5
Art. 8 – Decadenza - Recesso – Espulsione	6
Art. 9 – Sezioni Merceologiche.....	6
TITOLO III – GOVERNANCE	6
Art. 10 – Organi associativi	6
Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche.....	7
Art. 12 – Assemblea.....	7
Art. 13 – Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea.....	8
Art. 14 – Delibere a mezzo referendum.....	9
Art. 15 – Consiglio Generale	9
Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Generale.....	10
Art. 17 – Comitato di Presidenza	10
Art. 18 – Attribuzioni del Comitato di Presidenza	11
Art. 19 – Il Presidente.....	11
Art. 20 – Procedura di elezione del Presidente	12
Art. 21 – Vicepresidenti.....	13
Art- 22 – Tesoriere	13
Art. 23 – Cariche Onorifiche	13
Art. 24 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico	13
Art. 25 – Collegio dei Proviriviri.....	13
Art. 26 – Direttore.....	14
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO.....	14
Art. 27 – Personale.....	14

Art. 28 – Fondo Comune	14
Art. 29 – Bilancio preventivo e consuntivo	15
Art. 30 – Rinvio	15
TITOLO V – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE	15

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata

È costituita in rappresentanza delle Imprese che hanno nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino la propria sede legale, stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito e svolgono attività di progettazione e/o produzione e/o commercializzazione ovvero hanno competenze e/o know-how tecnologici nei settori della produzione di macchine, impianti, prodotti speciali e accessori per la lavorazione del vetro e dei materiali affini, secondo gli sviluppi tecnologici del settore e l'evoluzione dei materiali e delle tecnologie stesse, un'Associazione senza fini di lucro denominata GIMAV - Associazione Italiana dei Fornitori di Macchine, Impianti, Accessori e Prodotti Speciali per la lavorazione del Vetro e dei materiali affini.

L'Associazione ha sede legale nella Città Metropolitana di Milano.

L'eventuale trasferimento della sede dovrà essere deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste nel presente Statuto.

Su delibera del Consiglio Generale, l'Associazione può costituire, in Italia e all'Estero, uffici e sedi locali, stabilendone organizzazione e compiti.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, in qualunque momento, a mezzo delibera dell'Assemblea e con le maggioranze previste da questo Statuto.

Nel perseguire i propri scopi, GIMAV assume come valore fondante la tutela degli interessi del Settore all'interno di un Sistema di rappresentanza imprenditoriale.

In aggiunta al presente Statuto, GIMAV adotta un Regolamento di attuazione dello stesso e un Codice Etico quale fondamento etico-valoriale per le proprie Aziende associate.

Art. 2- Scopi dell'Associazione

GIMAV ha lo scopo di coordinare, tutelare e promuovere gli interessi tecnici ed economici delle imprese della filiera dell'industria della produzione di macchine, impianti, prodotti speciali e accessori per la lavorazione del vetro e dei materiali affini.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) sollecitare e consolidare tra i suoi aderenti l'intento di affrontare e risolvere i problemi comuni, nello spirito della più ampia collaborazione e solidarietà di categoria;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi sia del settore in generale sia delle singole Imprese associate a livello nazionale, europeo e internazionale;
- c) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno;

- d) studiare e risolvere nell'interesse degli Associati problemi di carattere tecnico, economico e legislativo nonché di carattere fiscale e doganale;
- e) promuovere e diffondere la conoscenza del settore in Italia e all'estero con ogni mezzo ritenuto idoneo
- f) procedere alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistico – economici nonché di opere e pubblicazioni tecniche.

GIMAV non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Su delibera del Consiglio Generale GIMAV ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

TITOLO II – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3 – Categorie di Associati

Con riferimento ai settori di rappresentanza dell'Associazione, sono ammessi a far parte della stessa le seguenti categorie di Associati:

3.1 – Associati Effettivi

Sono Associati Effettivi le Imprese che hanno nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino la propria sede legale, stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito e svolgono attività di progettazione e/o produzione e/o commercializzazione ovvero hanno competenze e/o know-how tecnologici nei settori rappresentati dall'Associazione.

Tali Imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare la puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti d'interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.

Gli Associati Effettivi hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte da GIMAV e hanno, altresì, il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo, purché siano in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

3.2 – Associati Aggregati

Sono Associati Aggregati all'Associazione quei soggetti, anche non Imprese, che non possiedono i requisiti di cui all'Articolo 3.1 necessari per essere inquadrati come Associati Effettivi ma presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Per gli Associati Aggregati il contributo associativo è determinato annualmente nella Delibera contributiva di cui al successivo Articolo 6 in misura specifica, diversa rispetto a quanto previsto per gli Associati Effettivi.

Gli Associati Aggregati hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto tecnico ed economico purché le stesse non si pongano in contrasto con gli interessi degli Associati Effettivi.

Gli Associati Aggregati partecipano ed intervengono in Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

La presenza degli Aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione ad Associato Effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aderente, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione e deve contenere l'indicazione del nominativo delle persone delegate a rappresentare l'impresa presso l'Associazione.

La presentazione della domanda di adesione comporta la preventiva accettazione delle norme e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione dello stesso nonché dal Codice Etico e dalle delibere degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Sono requisiti essenziali per l'iscrizione all'Associazione:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- b) lo svolgimento regolare e continuativo della specifica attività prevista dall'Articolo 1;
- c) non essere sottoposti a sentenze di fallimento o a procedimento di liquidazione.

Previa istruttoria da parte dell'Associazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal Codice Etico e delle caratteristiche per l'inquadramento di cui al precedente Articolo 3, l'adesione all'Associazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza, salva successiva ratifica del Consiglio Generale. L'adesione decorre dalla delibera del Comitato di Presidenza.

Le modalità di comunicazione, perfezionamento ed impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il rapporto Associativo decorre dall'inizio del trimestre solare in cui la domanda viene accolta, ha durata minima di due anni solari e, salvo quanto previsto dall'Articolo 8 del presente Statuto, s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il vincolo biennale di cui al precedente paragrafo non opera nel caso in cui nella Delibera contributiva annuale di cui al successivo Articolo 6 venga stabilito un aumento del contributo ordinario annuale, eccedente i criteri delineati nel Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Sulla domanda di adesione degli Aggregati, anch'essa compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione, delibera il Comitato di Presidenza.

Art. 5 – Obblighi degli Associati

In capo a ciascun Associato sussiste l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di attuazione dello stesso, del Codice Etico, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi;
- b) rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall'Articolo 6 secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla Delibera contributiva annuale;
- c) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea nonché alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- d) astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione ovvero con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati;
- e) trasmettere agli uffici dell'Associazione i dati statistici, di produzione e di vendita nonché le informazioni utili ad agevolare lo svolgimento delle funzioni ed il perseguimento degli scopi associativi;
- f) comunicare all'Associazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, eventuali variazioni concernenti il proprio stato, quali, a mero titolo esemplificativo: variazioni della forma giuridica

rivestita dall'impresa, della sua denominazione, della sede, delle persone delegate o dei requisiti in funzione dei quali è avvenuta l'iscrizione;

- g) concedere il consenso esplicito al trattamento dei dati personali e aziendali in conformità delle disposizioni nazionali, europee e internazionali a tutela della privacy, necessari per perseguire gli scopi e svolgere l'attività associativa come descritti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo.

Gli Associati che non adempiono agli obblighi predetti si rendono passibili di sanzioni, così come previsto dal successivo Articolo 7.

Art. 6 – Contributi Associativi

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) una quota fissa di iscrizione una tantum da versare alla presentazione della domanda di adesione all'Associazione;
- b) un contributo ordinario annuo commisurato al fatturato dell'impresa, ovvero, nel caso di Associati che svolgano più attività, del ramo o dei rami di azienda destinati alle attività di cui all'Art. 1 dello Statuto;
- c) un contributo forfettario sostitutivo di quello di cui al precedente punto b) eventualmente stabilito in relazione a casi particolari.

Del pari, costituiscono entrate dell'Associazione:

- d) eventuali contribuzioni straordinarie degli Associati deliberate dall'Assemblea dell'Associazione;
- e) i contributi volontari erogati a favore dell'Associazione.

I proventi sono determinati e da riscuotersi con le modalità e nella misura decise annualmente con Delibera contributiva del Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza.

Le modalità di definizione dei contributi ordinari annuali ovvero dell'eventuale contributo forfettario sono deliberati dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Agli Associati che provvedano in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dal Consiglio Generale.

Art. 7 – Sanzioni

Gli Associati che non adempiono agli obblighi sui medesimi incumbenti in forza del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all'interessato, in presenza di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) Sospensione del rapporto associativo deliberata dal Comitato di Presidenza per una durata massima di 12 (dodici) mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, in caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno;
- c) Decadenza dei rappresentanti degli Associati Effettivi dagli organi associativi: la decadenza può essere deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per motivi di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica, di ripetute assenze o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per il mantenimento della carica stessa;
- d) Espulsione: l'espulsione è deliberata dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. L'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni,

salvo casi – validati dal Consiglio Generale – di grave e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

Le sanzioni sono rapportate alle gravità degli inadempimenti e sono ricorribili ai Probiviri, con effetto non sospensivo, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica con le modalità previste dall'Articolo 24.

Art. 8 – Decadenza - Recesso – Espulsione

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decadenza, quando non esercitino più le attività per le quali sono stati ammessi all'Associazione ovvero venga a mancare uno dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
- b) per recesso da comunicare per mezzo di lettera raccomandata o di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Comitato di Presidenza secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo;
- c) per espulsione, quando si rendano gravemente inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero intervengano gravi motivi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo.

Sulla decadenza delibera il Comitato di Presidenza con ratifica della delibera da parte del Consiglio Generale. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Generale.

L'impresa che, per qualsiasi causa o motivo, cessa di far parte dell'Associazione perdendo la qualità di Associato non ha alcun diritto sul fondo comune, così come previsto dall'Articolo 37 del Codice Civile.

Art. 9 – Sezioni Merceologiche

Per una più efficace tutela degli interessi delle Imprese associate ed un miglior perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione è articolata in raggruppamenti di Imprese (c.d. Sezioni) che costituiscono espressione dei comparti merceologici, delle tecnologie e delle competenze rappresentate ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle Imprese che ne fanno parte rappresentandone la volontà e le esigenze negli organi associativi dell'Associazione.

In considerazione della natura dell'Associazione e della conseguente composizione della base associativa, sono costituite le seguenti Sezioni merceologiche:

- a) Sezione Accessoristi – Aziende produttrici e/o fornitrici di accessori, componenti e tecnologie ausiliare alle macchine per la lavorazione del vetro;
- b) Sezione Vetro Cavo – Aziende produttrici e/o fornitrici di macchine e tecnologie per la lavorazione del vetro cavo;
- c) Sezione Vetro Piano – Aziende produttrici e/o fornitrici di macchine e tecnologie per la lavorazione del vetro Piano

Per meglio rappresentare e/o intercettare i bisogni della base associativa, possono essere costituite ulteriori Sezioni.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni, così come quelle per la costituzione di ulteriori raggruppamenti, sono disciplinate nel Regolamento attuativo dello Statuto.

Le Sezioni sono tenute a consultarsi e a collaborare nell'esame, nello studio e nella trattazione di problemi di comune interesse, in opportuno collegamento, a loro volta, con l'Associazione.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 10 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente
- e) i Vicepresidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Direttore.

Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche

Ciascun Associato Effettivo deve designare, all'atto di adesione all'Associazione, uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con l'Associazione e che siano eventualmente eleggibili in seno agli organi istituzionali della stessa e della/e eventuale/i Sezione/i merceologiche cui l'impresa partecipa.

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche sociali la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale, con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico. La perdita dei requisiti soggettivi per l'accesso alle cariche associative determina l'automatica decadenza dalle stesse così come delineato nel Regolamento Attuativo.

GIMAV inoltre promuove il pieno inquadramento delle cariche apicali nell'ambito del sistema di rappresentanza a cui aderisce.

Le cariche sociali sono riservate ai delegati designati dalle imprese associate tra i legali rappresentanti delle medesime ovvero tra coloro che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante, ad eccezione di quelle di Probiviro e di Revisore che possono essere affidate anche a soggetti terzi, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge. Sono da intendere di grado rilevante le posizioni del titolare, legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendali.

In ogni caso, il Collegio Speciale dei Probiviri può sempre deliberare la decadenza dalle cariche laddove sussistano motivi di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico. In situazioni di criticità, può comunque invitare gli interessati ad autosospendersi dalla carica.

Nel caso in cui la decadenza sia stata disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri non è ammessa la rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

Tutte le cariche dell'Associazione e la partecipazione agli Organi istituzionali dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione di quella di Revisore che può essere retribuita.

Art. 12 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati ed è convocata a cura del Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati, Effettivi ed Aggregati, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Associato Effettivo vengono calcolati in base al contributo effettivamente versato ed utilizzando, quale unità di riferimento, il contributo minimo determinato annualmente dal Consiglio Generale nella Delibera contributiva. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun Associato Effettivo è determinato nella Delibera contributiva.

Ogni Associato Effettivo avente diritto di voto in Assemblea può delegare per iscritto un altro Associato Effettivo secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, tuttavia può essere convocata ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Comitato di Presidenza ovvero da un numero adeguato di Associati Effettivi. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) ratificare la delibera contributiva approvata dal Consiglio Generale.
- c) deliberare su tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi, incluse, se del caso, le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea è da considerarsi Straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato di Presidenza o da un numero adeguato di Associati Effettivi che ne giustifichi la convocazione straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento Attuativo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona secondo i criteri delineati nel Regolamento di attuazione al presente Statuto.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore di cui all'Articolo 26 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente nominerà una persona secondo i criteri delineati nel Regolamento Attuativo.

Le votazioni avvengono normalmente con voto palese, salvo richieste particolari degli aventi diritti di voto secondo i criteri presenti nel Regolamento Attuativo. Le votazioni concernenti persone si tengono inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, prese in conformità al presente Statuto e secondo le modalità delineate nel Regolamento Attuativo, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Non possono, in ogni caso, essere deliberate a favore degli Associati distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili o disavanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita secondo i quorum specificati dal Regolamento Attuativo, fatta comunque salva la presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico - purché esso garantisca l'identificazione dei componenti collegati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi - di un numero sufficientemente rappresentativo dei voti spettanti agli Associati Effettivi e, comunque, non inferiore al 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali.

L'Assemblea è soggetta a quorum costitutivi maggiorativi in base all'oggetto di convocazione, in ogni caso non inferiore al 30% (trenta per cento) se la riunione ha per oggetto la modifica dello Statuto vigente e non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più uno in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore alla maggioranza semplice dei voti spettanti agli Associati effettivi intervenuti in Assemblea; sale ad almeno il 55% (cinquatacinque per cento) dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili in caso di modifica dello Statuto vigente, fino a raggiungere

il 65% (sessantacinque per cento) dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili se l'oggetto di trattazione è lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo se previsto dalla Legge.

L'Assemblea avente per oggetto operazioni di incorporazione di eventuali Associazioni terze che non comportino una modifica del presente Statuto è soggetta a quorum costitutivo non inferiore al 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali; il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore alla maggioranza semplice dei voti spettanti agli Associati effettivi intervenuti in Assemblea.

Art. 14 – Delibere a mezzo referendum

Le delibere Assembleari possono essere assunte anche per referendum secondo i criteri delineati nel Regolamento Attuativo, ad eccezione di quelle relative alle elezioni degli Organi Direttivi e di Controllo dell'Associazione e agli argomenti previsti ai punti a), b) e c) del precedente Art. 12

Per la validità delle delibere assunte mediante referendum si applicano i quorum costitutivi e deliberativi normalmente previsti dall'Articolo 13 per l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione.

Art. 15 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Vicepresidenti;
- c) l'ultimo Past President purché ancora espressione di impresa regolarmente associata;
- d) i Componenti elettivi
- e) il Tesoriere.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano come invitati permanenti di diritto con voto consultivo tutti i Past President precedenti all'ultimo, purché ancora espressione di imprese regolarmente associate, e il Direttore. Il quale provvede a redigerne il relativo verbale che dev'essere sottoscritto, oltre che dallo stesso Direttore, anche dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio Generale nomina il sostituto in base ai criteri presenti nel Regolamento Attuativo.

I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Consiglio Generale in tempo utile per essere visionati in vista della loro approvazione in occasione della riunione successiva.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono, altresì, invitati il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e i Provisori i quali hanno diritto di esprimere il proprio parere consultivo. Sono ammessi altri inviti in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale è composto da un numero adeguato di componenti che ne garantisca efficienza ed efficacia nell'operato. I componenti elettivi del Consiglio Generale (sub lett. d) sono eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria sulla base delle candidature ricevute secondo le tempistiche presenti nel Regolamento Attuativo. Risultano eletti alla carica i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ovvero qualora un Consigliere eletto venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo si applicano i criteri di elezione o sostituzione previsti dal Regolamento Attuativo.

I componenti eletti del Consiglio Generale durano in carica due anni con possibilità di rielezione fino a un periodo massimo di sei bienni consecutivi.

Il Consiglio Generale si riunisce non meno di due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato di Presidenza o secondo altre modalità specificate nel Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente secondo i criteri e le modalità definiti nel Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Generale è validamente costituito secondo i quorum specificati dal Regolamento Attuativo, fatta comunque salva la presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico - purché esso garantisca l'identificazione dei componenti collegati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi – di non meno di un terzo dei suoi componenti. Per deliberare su proposte di modifiche statutarie e/o di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Generale sarà soggetto a quorum maggiorativo comunque non inferiore a 2/3 dei componenti.

Le votazioni avvengono normalmente con voto palese, tuttavia, nel caso in cui un componente ne faccia motivata richiesta, il Consiglio Generale può deliberare che la votazione abbia luogo in forma segreta secondo i criteri delineati nel Regolamento Attuativo. Le votazioni concernenti persone si tengono inderogabilmente a scrutinio segreto.

Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese secondo i criteri espressi nel Regolamento di attuazione al Presente Statuto.

Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Generale

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- b) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnico-economico;
- c) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità degli Associati, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio preventivo;
- e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione. Per l'attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- g) ratificare le delibere del Comitato di Presidenza in tema di adesione di nuovi Associati;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- j) determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni merceologiche e decidere la costituzione delle stesse, approvandone i Regolamenti organizzativi e relative modifiche;
- k) deliberare le sanzioni di espulsione;
- l) approvare la Delibera contributiva annua proposta dal Comitato di Presidenza;
- m) nominare il Tesoriere di cui al successivo Articolo 22;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 17 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. Partecipano come invitati permanenti di diritto con voto consultivo l'ultimo Past President, purché ancora espressione di Azienda regolarmente associata, e il Direttore, il quale provvede a redigerne il relativo verbale che dev'essere sottoscritto sia dal Presidente sia dal Direttore stesso. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Comitato di Presidenza nomina il sostituto in base ai criteri presenti nel Regolamento Attuativo.

I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Comitato di Presidenza in tempo utile per essere visionati in vista della loro approvazione in occasione della riunione successiva.

Il Comitato di Presidenza si riunisce non meno di quattro volte all'anno.

Il Comitato di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente secondo i criteri e le modalità definiti nel Regolamento Attuativo.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito secondo i quorum specificati dal Regolamento Attuativo, fatta comunque salva la presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico - purché esso garantisca l'identificazione dei componenti collegati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi – di non meno di tre dei suoi componenti.

Le votazioni avvengono normalmente con voto palese, tuttavia, nel caso in cui un componente ne faccia motivata richiesta, il Comitato di Presidenza può deliberare che la votazione abbia luogo in forma segreta, secondo i criteri delineati nel Regolamento Attuativo. Le votazioni concernenti persone si tengono inderogabilmente a scrutinio segreto.

Ciascun componente del Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese secondo i criteri espressi nel Regolamento di attuazione al Presente Statuto.

Art. 18 – Attribuzioni del Comitato di Presidenza

Sono competenze distintive del Comitato di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine dell'Associazione;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) sovrintendere alla gestione del Fondo comune di cui al successivo Articolo 28;
- e) proporre la Delibera contributiva al Consiglio Generale;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- g) deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati, salva successiva ratifica del Consiglio Generale;
- h) deliberare sulla decadenza degli Associati;
- i) deliberare le sanzioni di sospensione;
- j) nominare e revocare il Direttore di cui all'Articolo 26;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 19 – Il Presidente

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Comitato di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo

La carica di Presidente non è cumulabile con nessuna altra carica dell'Associazione.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria con la procedura prevista dall'Art. 20 dello Statuto tra i rappresentanti effettivi delle Aziende associate in regola con i contributi associativi.

Il mandato presidenziale prevede un termine massimo della permanenza in carica, è espletabile in un'unica soluzione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente individuato secondo i criteri espressi nel Regolamento Attuativo fino al completamento dell'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente e dei relativi Vicepresidenti.

Art. 20 – Procedura di elezione del Presidente

Il Collegio Speciale dei Probiviri provvede a istituire in tempo utile una Commissione di Designazione con mandato di più alta consultazione della base associativa al fine di raccogliere indicazioni qualitative sui candidati e proposte per le strategie associative. La Commissione è composta da personalità particolarmente qualificate per storia imprenditoriale ed associativa, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi e persegue un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del proprio mandato.

La Segreteria comunica con congruo preavviso il termine per la presentazione delle candidature, la data di insediamento della Commissione di Designazione e le disponibilità del calendario delle consultazioni secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Attuativo.

Contestualmente all'invio della propria candidatura, ogni candidato dovrà fornire i nominativi dei Vicepresidenti, dai quali avrà preventivamente ottenuto la disponibilità, con l'indicazione delle rispettive deleghe, oltre ad una sintesi delle linee programmatiche del proprio mandato, affinché possano essere condivise con la base associativa secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.

La verifica del profilo personale, professionale ed associativo dei candidati, nonché il possesso dei requisiti richiesti, è affidata al Collegio Speciale dei Probiviri.

Le consultazioni della base associativa da parte della commissione di designazione devono aver luogo nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Attuativo.

Avvalendosi anche della valutazione dell'orientamento degli Associati, la Commissione redige e sottopone al Consiglio Generale la relazione finale di sintesi, che deve contenere le valutazioni e le indicazioni raccolte dagli Associati sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulla composizione della squadra di presidenza e deve comprendere altresì il parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri.

Il Consiglio Generale, considerata la relazione della Commissione di Designazione e tenuto conto dell'orientamento della base associativa, procede alla individuazione del candidato Presidente secondo le modalità indicate nel Regolamento Attuativo. È tuttavia inderogabile il parere positivo di almeno il 50% più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

L'Assemblea Ordinaria voterà in merito alla proposta di Presidente designato secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo, fermo restando che per l'elezione del candidato Presidente è inderogabile il parere positivo di almeno il 50% più uno dei voti presenti, computando le schede nulle ed escludendo gli astenuti e le schede bianche.

In caso di mancata elezione del candidato designato, il Consiglio Generale procederà ad individuare una nuova candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

Art. 21 – Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea contestualmente al Presidente che al momento della presentazione della propria candidatura, deve indicarne il numero, i nominativi e le deleghe che intende affidare a ciascuno di essi.

I Vicepresidenti durano in carica un quadriennio con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato e, ai sensi dell'Articolo 20, decadono in caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente.

Nel caso in cui uno o più Vicepresidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, i sostituti sono nominati dal Presidente secondo i criteri presenti nel Regolamento Attuativo e rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Art- 22 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Generale che lo individua tra i suoi membri, rimane in carica due anni, è rinominabile e partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo, presenta al Consiglio Generale una relazione sull'andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell'esercizio e predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Art. 23 – Cariche Onorifiche

Possono essere attribuite cariche onorifiche a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze presso l'Associazione.

Tali cariche sono gratuite, ad personam e incompatibili con le altre cariche associative, eccezion fatta per quella di Probiviro e/o Revisore.

Possono essere nominati Consiglieri, Vicepresidenti e Presidenti Onorari secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo.

Le cariche onorifiche danno diritto a partecipare con voto consultivo alle riunioni dei relativi Organi Direttivi dell'Associazione ma non incidono sulla loro composizione e non danno diritto a esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 24 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione secondo i criteri e le modalità indicate nel Regolamento Attuativo.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono eletti dall'Assemblea di norma ogni quadriennio in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Art. 25 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero adeguato di membri, scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati ed anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea di norma ogni quadriennio in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione. La carica di Probiviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di competenza.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio Arbitrale secondo le modalità e le procedure previste nell'articolo successivo, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati ovvero tra questi ultimi e l'Associazione che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, secondo le modalità e i criteri presenti nel Regolamento Attuativo, i componenti che costituiscono il Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Nel contesto del Collegio speciale, i Probiviri svolgono le seguenti funzioni: interpretare la normativa interna dell'Associazione; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.

La Segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore di cui all'Articolo 26 o ad altra risorsa della struttura interna appositamente delegata.

Art. 26 – Direttore

Il Direttore è nominato e revocato per giusta causa dal Comitato di Presidenza. La carica di Direttore non è cumulabile con nessuna altra carica dell'Associazione.

Il Direttore agisce nell'interesse dell'Associazione in conformità a quanto statuito dagli Organi associativi ed è responsabile del funzionamento della struttura interna nonché della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e ne sovrintende la gestione amministrativa.

Il Direttore può nominare uno o più Vicedirettori che lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi dell'Associazione e ne assume le funzioni di Segreteria.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 27 – Personale

Il personale dell'Associazione è inquadrato in un unico organico gestito centralmente dall'Associazione e dipende gerarchicamente dal Direttore.

Art. 28 – Fondo Comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione;
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) le erogazioni o i lasciti a favore di GIMAV.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 29 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro la fine dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene, invece, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

Il Consiglio Generale trasmette la bozza di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico in tempo utile per essere visionato prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo, come indicato nel Regolamento Attuativo.

Il bilancio consuntivo sarà inoltre depositato presso la Segreteria dell'Associazione nei tempi e nei modi indicati nel Regolamento Attuativo affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso, GIMAV applica le disposizioni di legge vigenti in materia e adotta ove possibile la normativa di riferimento del Sistema di rappresentanza a cui aderisce.

TITOLO V – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Con le altre norme transitorie necessarie dovrà essere prevista l'approvazione della prima delibera contributiva, che adotterà il nuovo sistema previsto dal combinato disposto degli all'Art. 6 e 12 del presente Statuto, da parte dell'Assemblea degli Associati, appositamente convocata entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui il presente Statuto viene adottato.

La stessa Assemblea provvederà a completare le cariche associative ove necessario.